



Seconda Università degli Studi di Napoli
Dipartimento di Medicina Pubblica, Clinica e Preventiva,
Sezione di Medicina Legale

IL SEGRETO PROFESSIONALE

Prof. Bruno Della Pietra



SEGRETO: ciò che non deve essere divulgato

Il segreto, in passato, era un vincolo inalienabile.

L'imperatività del vincolo, caratteristica del rapporto privatistico medico-paziente, è attualmente sottostimata, per le esigenze del Servizio Sanitario diventato prevalentemente pubblico.

Il segreto è, oggi, uno degli ambiti di bilanciamento tra il diritto del singolo e le esigenze della collettività, che l'art. 32 della Costituzione considera sullo stesso piano.

Interferenza tra segreto professionale e tutela dei dati sensibili di cui alla Legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche, con possibile sovrapposizione dell'interesse tutelato.



Codice Penale

Art. 622

Rivelazione di segreto professionale

Chiunque, avendo notizia per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela senza giusta causa ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocimento, con la reclusione fino a un anno o con la multa ...

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.


Codice Penale

Art. 326

Rivelazione di segreti di ufficio

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.



ART. 200 CPP (SEGRETO PROFESSIONALE)

1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragioni del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne l'autorità giudiziaria:
... c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche ed ogni altro esercente una professione sanitaria;
....
2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.

Codice Penale

Art. 328

Omissione o rifiuto di atti di ufficio

“... Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio del servizio, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa ...”.

ART. 120, DPR 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope...)

Esclude l'obbligo di deporre dei dipendenti del servizio pubblico per le tossicodipendenze in merito a quanto da essi conosciuto per ragione della propria professione.

La stessa norma si applica anche agli operatori presso enti, centri, associazioni o gruppi che hanno stipulato apposite convenzioni con le ASL.

*FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI
MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOLATRI*



CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA

16 DICEMBRE 2006

CODICE DEONTOLOGICO DICEMBRE 2006

CAPO III: Obblighi peculiari del medico

Articolo 10

- Segreto professionale -


- Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o di cui venga a conoscenza nell'esercizio della professione. La morte del paziente non esime il medico dall'obbligo del segreto. Il medico deve informare i suoi collaboratori dell'obbligo del segreto professionale. L'inosservanza del segreto medico costituisce mancanza grave quando possa derivarne profitto proprio o altrui ovvero nocumento della persona assistita o di altri. La rivelazione è ammessa ove motivata da una giusta causa, rappresentata dall'adempimento di un obbligo previsto dalla legge (denuncia e referto all'Autorità Giudiziaria, denunce sanitarie, notifiche di malattie infettive, certificazioni obbligatorie) ovvero da quanto previsto dai successivi artt. 11 e 12. Il medico non deve rendere al Giudice testimonianza su fatti e circostanze inerenti il segreto professionale. La cancellazione dall'albo non esime moralmente il medico dagli obblighi del presente articolo.

Articolo 11
- Riservatezza dei dati personali -

Il medico è tenuto al rispetto della riservatezza nel trattamento dei dati personali del paziente e particolarmente dei dati sensibili inerenti la salute e la vita sessuale. Il medico acquisisce la titolarità del trattamento dei dati sensibili nei casi previsti dalla legge, previo consenso del paziente o di chi ne esercita la tutela. Nelle pubblicazioni scientifiche di dati clinici o di osservazioni relative a singole persone, il medico deve assicurare la non identificabilità delle stesse. Il consenso specifico del paziente vale per ogni ulteriore trattamento dei dati medesimi, ma solo nei limiti, nelle forme e con le deroghe stabilite dalla legge. Il medico non può collaborare alla costituzione di banche di dati sanitari, ove non esistano garanzie di tutela della riservatezza, della sicurezza e della vita privata della persona.

Articolo 12
- Trattamento dei dati sensibili -

Al medico, è consentito il trattamento dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute del paziente previa richiesta o autorizzazione da parte di quest'ultimo, subordinatamente ad una preventiva informazione sulle conseguenze e sull'opportunità della rivelazione stessa. Al medico peraltro è consentito il trattamento dei dati personali del paziente in assenza del consenso dell'interessato solo ed esclusivamente quando sussistano le specifiche ipotesi previste dalla legge ovvero quando vi sia la necessità di salvaguardare la vita o la salute del paziente o di terzi nell'ipotesi in cui il paziente medesimo non sia in grado di prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire e/o di intendere e di volere; in quest'ultima situazione peraltro, sarà necessaria l'autorizzazione dell'eventuale legale rappresentante laddove precedentemente nominato. Tale facoltà sussiste nei modi e con le garanzie dell'art. 11 anche in caso di diniego dell'interessato ove vi sia l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi.



CAUSE DI RIVELAZIONE DEL SEGRETO PROFESSIONALE


- Non è punibile il medico che abbia reso noto il segreto avendo ricevuto il consenso del paziente o di chi ne abbia la legale rappresentanza (art. 50 c.p.); in ogni caso il medico può essere autorizzato ma non obbligato alla rivelazione.
- Non vi è violazione di segreto quando ricorre il caso fortuito o la forza maggiore (art. 45 c.p.) come nel caso di smarrimento di agende professionali o di documenti clinici;
- quando il medico è stato costretto alla rivelazione mediante violenza fisica (art. 46 c.p.) cui non poteva resistere o comunque sottrarsi;
- quando egli è caduto in buona fede nell'errore di fatto (art. 47 c.p.)
- oppure è stato tratto in errore dall'altrui inganno (art. 48 c.p.) riferendo notizie a persone credute o fattesi credere prossimi congiunti al malato.
- Neppure ricorre la violazione del segreto per il medico che abbia agito esercitando un proprio diritto o adempiendo ad un dovere impostogli dalla legge o da un ordine legittimo della pubblica autorità (art. 51 c.p.);
- oppure quando sia stato costretto alla rivelazione da uno stato di necessità (art. 54 c.p.).

TRASMISSIONE DEL SEGRETO

La trasmissione consiste nel rendere partecipi del segreto altre persone o enti interessati allo stesso caso, a loro volta vincolati al segreto per ragioni di professione o d'ufficio.

Condizioni essenziali del segreto trasmesso, cioè ripartito tra più persone, sono le seguenti:

- Che il passaggio di notizie sia reso necessario da motivi sanitari, organizzativi o amministrativi;
- Che la trasmissione si attui con il consenso implicito o esplicito dell'assistito e nel suo esclusivo interesse;
- Che la conoscenza delle notizie trasmesse rimanga circoscritta nell'ambito dei servizi sanitari e assistenziali interessati;
- Che la trasmissione avvenga tra persone tutte abilitate a conoscere il segreto e tutte vincolate al segreto medesimo.




Il Sindaco di Kos

LEGGE N. 675 DELL'1.12.96
Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali

DECRETO LEG.VO N. 282 DEL 30.7.99
(Disposizioni per garantire la riservatezza dei
dati personali in ambito sanitario), con diretto
richiamo al Codice Deontologico.

AUTORIZZAZIONE N. 2/2000 AL
TRATTAMENTO DEI DATI IDONEI A
RIVELARE LO STATO DI SALUTE E LA
VITA SESSUALE



"The good news is that your
appendectomy op' was a complete success."

■ CORTE DI CASSAZIONE

- **LA DIVULGAZIONE DELLA CARTELLA CLINICA NON E' RIVELAZIONE DI SEGRETO D'UFFICIO**
CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE III
PENALE SENTENZA 21 GIUGNO - 29
AGOSTO 2002 N. 30150
(Presidente Savignano; Relatore Gentile;
Pm - difforme D'Ambrosio)

■ LA MASSIMA

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - RIVELAZIONE DI SEGRETI DI UFFICIO - DIVULGAZIONE DI NOTIZIE CONTENUTE IN UN CARTELLA CLINICA DA PARTE DI UN DIPENDENTE PUBBLICO - CONFIGURABILITA' DEL REATO EX ARTICOLO 326 DEL CODICE PENALE - ESCLUSIONE. (Cp, articolo 326). La cartella clinica relativa allo stato di salute, pur essendo atto attinente a notizie riservate, non costituisce documento relativo a notizie di ufficio destinate a rimanere segrete. La cartella clinica, invero, previo consenso dell'interessata o previa autorizzazione della competente autorità amministrativa o giudiziaria, può essere rilasciata a terzi per finalità legittime previste dall'ordinamento giuridico. Manca, quindi, l'elemento obiettivo del reato di cui all'articolo 326 del codice penale.

Cartelle cliniche e cancellazione dati sensibili

I dati contenuti nelle cartelle cliniche non possono essere cancellati, ma è ammessa una loro rettifica o integrazione. Il principio è stato stabilito dal Garante per la protezione dei dati personali in un provvedimento con il quale è stato dichiarato infondato il ricorso presentato da un cittadino che aveva chiesto ad una Azienda sanitaria locale la cancellazione di tutte le informazioni personali che lo riguardavano.

La richiesta, avanzata dal ricorrente, di provvedere alla cancellazione o, in subordine, al blocco dei dati, traeva origine dal fatto che le informazioni contenute nella propria cartella clinica sarebbero state confuse, non chiare e fondate su valutazioni estranee al campo medico e diagnostico e, comunque, non necessarie all'attività di salvaguardia dell'incolumità pubblica e del soggetto interessato. Tali dati erano, infatti, contenuti, oltre che nella cartella clinica, anche nella corrispondenza intercorsa tra l'interessato e la Asl nonché su un registro cronologico, ad uso interno, dei contatti tra gli operatori sanitari e gli assistiti.

Inoltre, il ricorrente riteneva che la Asl avesse violato le norme sulla privacy perché aveva più volte trasmesso queste informazioni ad una Procura della Repubblica in relazione ad indagini riguardanti alcuni procedimenti giudiziari penali in cui lo stesso soggetto risultava come persona offesa.

Dopo la presentazione del ricorso, la Asl ha ribadito l'impossibilità di effettuare qualunque operazione di cancellazione della cartella clinica, documentazione che deve essere conservata perché costituisce un atto ufficiale indispensabile a garantire la certezza di una serie di vicende. Si è, però, dichiarata disponibile a procedere alla distruzione dei dati non contenuti nella cartella clinica, e cioè quelli presenti nel carteggio con l'interessato e nel registro cronologico, la cui conservazione non risultava più necessaria rispetto agli scopi del trattamento e alle disposizioni vigenti in materia di archiviazione di atti d'ufficio.

Preso atto, dunque, della disponibilità della Asl, l'Autorità ha ritenuto risolta la parte del ricorso relativa ai dati sensibili non contenuti nella cartella clinica.

Ha, invece, dichiarato infondata la richiesta di cancellazione o di blocco dei dati della cartella clinica, perché il trattamento è avvenuto nel rispetto della legge e nell'ambito delle attività istituzionalmente affidate alla Asl. L'Autorità ha precisato che è comunque consentito all'interessato di ottenere l'eventuale aggiornamento, rettifica, oppure, per motivi legittimi ed oggettivi, l'integrazione dei dati contenuti nella cartella sanitaria: ad esempio, attraverso l'inserimento di annotazioni sulle risultanze di accertamenti successivamente effettuati presso altri organismi sanitari accreditati.

Relativamente, poi, alla divulgazione all'esterno degli stessi dati, essa è avvenuta sulla base di una specifica richiesta dell'autorità giudiziaria e deriva, quindi, dall'adempimento di obblighi previsti dal codice di procedura penale.

Comunicato stampa del Garante del 2001



Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

**CODICE IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

www.garanteprivacy.it